



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

Prot. n. 24/2019

Civitavecchia, 22 febbraio 2019

Al Funzionario responsabile
dell'U.R.P. - 335

OGGETTO: nuova circolare in materia di rilascio delle attestazioni ex art. 335 c.p.p.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia che le modalità di rilascio delle attestazioni ex art. 335 c.p.p. saranno, a partire dal 28 febbraio, esclusivamente quelle indicate nelle circolari. Differenti modalità di richiesta di informazioni ex art. 335 c.p.p., non saranno ritenute valide.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Andrea Vardaro



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia

Oggetto: circolare sulla regolamentazione del rilascio di attestazioni e informazioni ex art. 335 c.p.p. a soggetti privati.

Il Procuratore della Repubblica

Sentiti i sostituti procuratori e sentite la Dirigente Amministrativa dell'Ufficio e la Funzionaria responsabile del Casellario e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

atteso che le precedenti circolari che disciplinavano il servizio furono predisposte in base ad un'organizzazione della Procura ormai modificata;

considerata la modifica all'art. 335 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103/2017, che è entrata in vigore il 3 agosto 2017;

rilevato che l'attuale regolamentazione del rilascio delle attestazioni e informazioni ex art. 335 c.p.p. presenta alcune criticità;

considerato che appare opportuno prevedere una nuova regolamentazione che consenta di bilanciare le esigenze di segretezza proprie delle indagini preliminari con quelle di celerità e buona amministrazione del servizio;

ricordato preliminarmente quanto disposto dall'art. 335 c.p.p. (Registro delle notizie di reato) e dall'art. 110 bis del d.l.vo 28.7.1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.),

art. 335 c.p.p.

"il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di quell'articolo 407, comma 2 lettera a), le

iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3 bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti l'attività di indagine, il pubblico ministero nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3 ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dell'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo"

art. 110 bis del D.L.vo 28.7.1989 n. 271

"Quando vi è richiesta di comunicazioni delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del c.p.p., la segreteria della Procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non esistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, comma 3 e 3 bis del c.p.p., fornisce le informazioni richieste procedute dalla formula "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione"

si adotta la regolamentazione che segue

1. Ubicazione, e competenza dell'Ufficio

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), competente a ricevere tutte le richieste di informazioni relative all'esistenza di notizie di reato nei registri previsti, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., è ubicato al piano terra della Procura della Repubblica di Civitavecchia in via delle Terme di Traiano 56/ A, all'ingresso, dopo avere superato i controlli di sicurezza, n. telefono 0766/215231 (URP), nei medesimi locali dell'Ufficio del Casellario Giudiziale (tel. 0766/215207), ma con separato sportello di accesso per il pubblico.

L'orario di apertura al pubblico dell'U.R.P. è dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13.00, il martedì ed il giovedì dalle 14.05 alle 15.05. L'ufficio risponde alle chiamate telefoniche esterne dalle 09:00 alle ore 13.00.

Il Servizio dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico è affidato ad un funzionario che si avvale della collaborazione di due assistenti giudiziari e di un operatore giudiziario, oltre che del supporto di un ausiliario.

L'Ufficio fornisce le informazioni relative alle iscrizioni contenute nel Registro delle notizie di reato ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 335, co. 3 e 3-bis, c.p.p.

2. Presentazione della richiesta di informazioni.

Le istanze per ottenere le informazioni previste dall'art. 335 c.p.p., con l'eccezione di quanto si dirà in seguito in ordine alla possibilità di inoltrare le richieste o tramite PEC o tramite posta ordinaria, sono depositate presso il menzionato l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - 335.

L'informazione relativa alle iscrizioni sul Registro delle Notizie di Reato può essere richiesta:

a) dall'indagato (persona iscritta nel registro notizie di reato), che dovrà esibire un documento di riconoscimento valido ed idoneo per consentire la sua identificazione.

b) dalla persona offesa che dovrà sempre esibire documento di riconoscimento valido ed idoneo per consentire la sua identificazione.

c) dai difensori dell'indagato e della persona offesa che dovranno sempre allegare, per consentire l'identificazione:

- la nomina a difensore (art. 27 disp. att. c.p.p.) ovvero la delega ad acquisire le informazioni in ordine alle iscrizioni pendenti in fase di indagine, a firma dell'indagato o della persona offesa.;

- il tesserino rilasciato dall'ordine di appartenenza, se trattasi di legale non noto al personale addetto allo sportello.

I difensori possono presentare la domanda anche tramite i propri collaboratori sempre che, unitamente alla documentazione ora indicata, esibiscano la nomina a sostituto processuale (art. 102 c.p.p.);

La richiesta di informazioni può essere presentata anche:

con trasmissione a mezzo di posta certificata all'indirizzo urp.procura.civitavecchia@giustiziact.it, indicando nell'oggetto " richiesta 335 c.p.p.". 

- dai difensori dell'indagato o della persona offesa, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di PEC ufficialmente comunicato dal professionista dal proprio Consiglio dell'Ordine e da quest'ultimo al Ministero della Giustizia, allegando la documentazione sopra indicata (par. 2 lett. c)

L'attestazione ex 335 c.p.p. verrà inviata (all'indirizzo PEC da cui proviene la richiesta) tramite la PEC urp.procura.civitavecchia@giustiziact.it o altra PEC della Procura.

Alle richieste trasmesse da indirizzi di posta elettronica diversi da quelli indicati non si darà alcun esito, perché ritenute automaticamente inammissibili per carenza di forma.

a mezzo posta, con lettera indirizzata a "Procura della Repubblica di Civitavecchia, via delle Terme di Traiano snc, 00053 Civitavecchia (RM), Ufficio attestazioni 335 c.p.p."

-dall'indagato o dalla persona offesa, allegando copia di un documento di riconoscimento valido ed idoneo per consentire l'identificazione ed una busta affrancata che sarà utilizzata per la risposta. Nel caso in cui il richiedente si presenti di persona allo sportello per ottenere la risposta, la consegna delle informazioni potrà avvenire solo mediante esibizione dell'originale del documento d'identità inviato per posta ordinaria.

3. Gestione delle richieste di informazioni

Ad eccezione di quelle riferibili a procedimenti trattati dall'ufficio Definizione Affari Semplici ovvero per reati di competenza del Giudice di Pace, le richieste di informazioni ex articolo 335 c.p.p. sono inoltrate ai magistrati titolari di procedimenti, i quali dovranno autorizzare o meno il rilascio delle informazioni richieste. Le risposte dei magistrati dovranno essere inviate all'URP entro cinque giorni lavorativi accordando o negando l'autorizzazione secondo la formula di cui all'articolo 110 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 281, dopo aver verificato la correttezza dei dati anagrafici delle persone cui le richieste ex

art. 335 c.p.p. si riferiscono. In caso di mancata risposta entro il predetto termine l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è legittimato a comunicare ai richiedenti l'iscrizione pendente dovendosi presumere che la mancata risposta del magistrato equivalga a silenzio assenso. I magistrati assegnatari dei procedimenti ai quali le richieste si riferiscono, pertanto, dovranno considerare attentamente i termini sopra. Le risposte alle richieste di informazioni saranno fornite dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico – 335, tendenzialmente entro dieci giorni inclusi quelli non lavorativi.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 335 c.p.p., sono escluse dall'accesso informativo le iscrizioni per i delitti di cui all'art. 407, comma 2 lett. a). Trattandosi di esclusione stabilita dal legislatore, non è necessario acquisire la decisione del Sostituto e, pertanto, quando sia presentata una richiesta di informazione relativa alle suddette iscrizioni la comunicazione sarà fornita con la formula << *non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*>>

4. Gestione delle richieste di informazioni riguardanti procedimenti iscritti per reati di competenza dell'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS) ovvero per reati di competenza del Giudice di Pace.

Qualora l'istanza ex 335 c.p.p. riguardi i procedimenti sopraindicati, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico fornirà le notizie richieste senza consultazione dei pubblici ministeri assegnatari salvo che questi ultimi abbiano segnalato al predetto ufficio la necessità che tali eventuali istanze vengano a loro inoltrate. I magistrati titolari di procedimenti trattati dall'Ufficio DAS ovvero per reati di competenza del giudice di pace segneranno tempestivamente all'URP tale necessità.

5. Attestazioni e informazioni rilasciabili

Le informazioni che possono essere comunicate ai richiedenti, ai sensi dell'art. 335 c.p.p. (sempre in assenza di contraria indicazione del magistrato) sono quelle oggetto dell'iscrizione e cioè il numero di iscrizione del procedimento penale nel R.G.N.R., il nome della persona alla quale il reato è attribuito, il nome del magistrato inquirente ed il titolo del reato, la data del commesso reato.

Nel caso di dubbi circa quello che si deve comunicare, sarà interpellato il magistrato titolare del procedimento cui la richiesta ex art. 335 c.p.p. si riferisce.

Saranno rilasciate, solo se espressamente indicate nella richiesta, anche le informazioni relative:

- 1) alla richiesta di fissazione udienza;
- 2) all'emissione dell'avviso ex art. 415-bis (avviso di conclusione delle indagini preliminari);
- 3) al luogo del commesso reato;

In caso di procedimenti non più in fase di indagine, solo su esplicita richiesta, verranno fornite anche le informazioni relative:

- alle richieste di archiviazione e trasmissioni degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari;
- alle trasmissioni degli atti per competenza ad altra Autorità.



6. Informazioni orali

Al rilascio di informazioni a mezzo di attestazione orale, di norma, provvede lo stesso personale addetto allo sportello all'atto della presentazione della richiesta. In casi particolari, valutati autonomamente dal personale, la risposta potrà essere data entro i 3 giorni lavorativi successivi.

La semplicità e la rapidità del rilascio delle informazioni deriva dal fatto che il richiedente è già legittimamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento e a lui sono comunicati dati utili per svolgere ulteriori incombenze (ad esempio: presentazione al PM assegnatario del procedimento di istanza di revoca sequestro, di istanze di varia natura, di memorie scritte, ecc.).

Il personale comunica solo verbalmente le informazioni che vanno annotate a cura del richiedente.

Il personale non è tenuto ad annotare sull'istanza presentata (e poi custodita agli atti dell'Ufficio) l'esito della ricerca e della comunicazione verbale effettuata. Il personale amministrativo addetto allo sportello, comunque, dopo aver fornito l'informazione deve acquisire la firma del richiedente al fine di attestare l'avvenuto rilascio della comunicazione verbale.

L'informazione orale può essere rilasciata solo nei seguenti casi:

a) quando la persona offesa o il suo difensore allegano copia della denuncia e/o della querela. In questa ipotesi si potrà comunicare anche lo stato del procedimento (ma non il reato), vale a dire, ad esempio: se è stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza dibattimentale, se è stato emesso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., se è stata richiesta l'archiviazione (con indicazione del numero del procedimento Gip);

b) quando l'indagato, la persona offesa o i rispettivi difensori allegano copia dei seguenti atti:

1. verbale di sequestro;
2. verbale di perquisizione;
3. verbale di arresto o fermo, anche se trasmesso per competenza da altra Procura della Repubblica;
4. verbale di accertamento di un abuso edilizio;
5. verbale di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale;
6. verbale relativo a incendio, rilasciato dalla polizia giudiziaria intervenuta al momento del fatto;
- c) quando i difensori dell'indagato o della persona offesa allegano un verbale di elezione di domicilio recante il numero del procedimento o uno degli atti suindicati alla lettera b) e chiedono di conoscere esclusivamente il nome del Magistrato assegnatario del procedimento;
- d) quando vi sia stato un cambio delega del Magistrato assegnatario in relazione ad un procedimento determinato.

Nel caso in cui il procedimento sia stato trasmesso per competenza ad altra Procura della Repubblica si comunicheranno esclusivamente i seguenti dati: il numero di procedimento, la Procura della Repubblica destinataria e la data di trasmissione del fascicolo.



7. Soggetti abilitati alla richiesta dell'informazione orale e documentazione da presentare per dimostrare la propria qualità

Le informazioni orali sono rilasciate esclusivamente alle seguenti persone che devono presentarsi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - 335:

- a) l'indagato, che dovrà sempre esibire documento di riconoscimento valido;
- b) la persona offesa, che dovrà sempre esibire documento di riconoscimento valido;
- c) i difensori dell'indagato e della persona offesa che dovranno allegare i documenti indicati al par. 2 lett. c).

I difensori possono presentare la domanda anche tramite i propri collaboratori sempre che, unitamente alla documentazione ora indicata, esibiscano la nomina a sostituto processuale (art. 102 c.p.p.).

La richiesta deve essere presentata presso l'URP-335 compilando il "Modulo richiesta informazioni orali/scritte 335 c.p.p" reperibile:

- presso l'Ufficio rilascio attestazioni ex 335 c.p.p.;
- sul sito della Procura della Repubblica di Civitavecchia

8. Informazioni alle persone offese dal reato

L'art. 335, comma 3 ter c.p.p. prevede che *" senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo"*

La nozione di stato del procedimento chiaramente riguarda il protrarsi o l'avvenuta ultimazione delle indagini, la richiesta di proroga ed i relativi termini, la intervenuta emissione dell'avviso ex articolo 415 bis c.p.p., l'intervenuto promovimento dell'azione penale etc. Tali informazioni potranno essere fornite alla persona offesa (non al denunciante ovvero al danneggiato) e al suo difensore di fiducia o di ufficio formalmente nominato, se da loro richieste.

La richiesta di informazioni sullo stato del procedimento formulata dalla persona offesa, ai sensi del comma 3 ter dell'art. 335 c.p.p., sarà ricevuta dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico – 335 (U.R.P. – 335) che provvederà ad inviarla al pubblico ministero assegnatario del procedimento, in quanto unica figura in grado di valutare e distinguere le informazioni sullo stato del procedimento comunicabili alla persona offesa ed al suo difensore e quelle coperte da segreto investigativo.

Al fine dell'accertamento del decorso dei sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o querela, le persone offese dovranno esibire copia con attestazione della data di presentazione.

Dovranno, comunque, ritenersi decorsi i sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o querela, se l'istanza ex art. 335, comma 3 ter, c.p.p. sia stata depositata sei mesi dopo l'iscrizione del procedimento.

La risposta alla richiesta di informazioni, quando la stessa sia inoltrata al pubblico ministero, sarà fornita da quest'ultimo.

In caso di presentazione dell'istanza ex 335, comma 3 ter, c.p.p. da parte di un denunciante che non risulti iscritto come persona offesa, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - 335 (U.R.P. - 335) provvederà, in caso di dubbio, al fine della verifica della titolarità o meno del richiedente a ricevere le informazioni, a trasmettere l'istanza al pubblico ministero assegnatario del procedimento.

9. Richieste di Informazioni concernenti atti o fatti registrati a mod. 45

Nell'ipotesi di ricevimento, da parte dell'U.R.P., di richieste ex art. 335 c.p.p. relativi a fatti o atti iscritti a mod. 45, l'ufficio fornirà la risposta, anche senza consultare il pubblico ministero assegnatario, ai sensi dell'art. 110 bis del d.lgs. 28 luglio 1989 (" non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni"). La registrazione di un fascicolo a mod. 45 presuppone, infatti, che esso riguardi "fatti non costituenti reato" e non si configura, conseguentemente, la possibilità di individuare una persona offesa dai fatti oggetto di quel procedimento. Non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 335 c.p.p. neppure nel caso che - per eventuali errori nell'iscrizione di atti a mod. 45 - figure annotata, nel mod. 45, l'esistenza di una persona offesa.

10. Richiesta di informazioni concernenti procedimenti per i quali sia intervenuto provvedimento di archiviazione da parte del GIP o richiesta di archiviazione, o atto di promovimento dell'azione penale, o provvedimento di archiviazione o provvedimento di trasmissione ad altro ufficio per competenza

L'U.R.P. - 335 è autorizzato a rilasciare autonomamente, anche in forma orale e senza la necessità di richiedere la valutazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento, le informazioni richieste ex art. 335 c.p.p., nel caso riguardino:

- procedimenti per i quali risulti già intervenuto decreto di archiviazione da parte del G.I.P.;
- procedimenti per i quali risulti già promossa l'azione penale con qualsiasi rito;

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico inoltrerà, invece, la richiesta al pubblico ministero assegnatario del procedimento, perché valuti le informazioni da fornire ai sensi dell'art. 335 c.p.p. in tutti gli altri casi, cioè quando la richiesta riguardi:

- procedimenti per i quali sia stata formulata richiesta di archiviazione, cui non abbia fatto ancora seguito il provvedimento del G.I.P.
- procedimenti oggetto di avocazione
- procedimenti trasmessi ad altro ufficio per competenza

11. Rilascio di informazioni in merito alle iscrizioni sul registro delle notizie di reato ai difensori delle compagnie assicuratrici che hanno in corso una trattativa con le parti lese di procedimenti per reati colposi, in materia di infortunistica stradale, infortunistica sul lavoro e responsabilità professionale medica.

Il rilascio delle informazioni ai difensori delle compagnie di assicurazione, che potrebbero assumere nel procedimento penale la veste di responsabili civili appare opportuno allo scopo di agevolare la rapida instaurazione di contatti tra le parti, per addivenire ad un accordo transattivo per il risarcimento del danno.

L'art. 116 c.p.p. prevede la possibilità di rilasciare copie degli atti del procedimento " a chiunque vi abbia interesse"

La compagnia di assicurazione, peraltro, è già informata, a seguito di comunicazione inviata dall'assicurato-indagato, in merito all'esistenza del fatto da cui ha origine la pretesa risarcitoria della persona offesa

La richiesta di informazioni in merito alla iscrizione sui registri delle notizie di reato (mod. 21, mod. 21 bis, mod. 44) relative ai procedimenti in materia di infortunistica stradale, infortunistica sul lavoro e responsabilità professionale, può essere depositata dai difensori della compagnia di assicurazione, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - 335. Nella richiesta sarà specificatamente indicato il fatto colposo al quale la stessa si riferisce.

Il difensore dovrà allegare copia dell'incarico conferitogli dalla compagnia di assicurazioni

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico rilascerà, per iscritto, le informazioni in merito alla pendenza del procedimento (comunicando anche il nominativo dell'indagato e del magistrato assegnatario), su conforme indicazione del magistrato assegnatario del procedimento che potrà ovviamente pronunciarsi in senso contrario.

Copia della richiesta del legale e della delega della Compagnia assicuratrice verrà, comunque, inviata alla Segreteria del magistrato assegnatario del procedimento per l'inserimento nel fascicolo processuale.

Le richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p. saranno conservate presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico per 24 mesi.

Le attestazioni non ritirate entro quattro mesi dal loro deposito saranno archiviate e non più soggette a consegna.

Le attestazioni ex art. 335 c.p.p verranno rilasciate esclusivamente a mezzo del programma SIRIS, con i contenuti automaticamente scaricati da tale applicativo.

Problemi applicativi saranno risolti dal funzionario responsabile. Ipotesi particolari saranno evidenziate con apposita istanza, esaminata dal funzionario d'intesa, se necessario per la rilevanza della questione, con il Procuratore della Repubblica.

Utili spunti per la presente circolare sono stati tratti da provvedimenti analoghi adottati da altre Procure della Repubblica.

La presente circolare sostituisce tutte quelle adottate precedentemente sulla medesima materia.

Si comunichi la presente circolare ai Magistrati dell'Ufficio ed alle rispettive segreterie, alla Dirigente Amministrativa della Procura, alla Funzionaria responsabile del Casellario e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

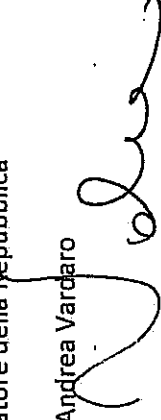
Si comunico, inoltre, al Presidente del Consiglio dell'Ordine ed al Presidente della Camera Penale di Civitavecchia.

Le disposizioni della presente circolare entrano in vigore per le richieste presentate a partire dal giorno 28 febbraio 2019.

Civitavecchia 21.2.2019

Il Procuratore della Repubblica

Andrea Vardaro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Vardaro', written over the printed name.